



# **REGOLAMENTO D'ESAME 2023**

per l'esame professionale di

## **Consulente finanziario/a diplomato/a IAF**

**Specialista in patrimonio, previdenza, assicurazione  
e finanziamento**

**(esame dell'associazione IAF)**

e

Regolamento d'esame relativo ai

**moduli d'esame**

per l'ammissione all'esame finale di

**Consulente finanziario/a  
con attestato professionale federale**

**Emesso il 20 settembre 2023**

**Valido a partire dagli esami di novembre 2023**



## Indice

1. Disposizioni generali	(art. 1+2)
2. Organizzazione dell'esame	(art. 3-5)
3. Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese	(art. 6-9)
4. Svolgimento dell'esame	(art. 10-14)
5. Moduli d'esame e requisiti	(art. 15+16)
6. Valutazione e voti	(art. 17+18)
7. Superamento e ripetizione dell'esame	(art. 19-21)
8. Perfezionamento	(art. 22)
9. Diploma, titolo e procedura	(art. 23-25)
10. Disposizioni finali	(art. 26)
11. Emissione	

Sono disponibili spiegazioni sul presente regolamento nelle **Direttive** d'esame che possono essere richieste presso gli uffici della Comunità d'interessi oppure scaricate dalla sezione download del sito [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch).

**IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich**  
**IAF Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier**  
**IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario**

**Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:**

Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich

Tel. 0848 44 22 33

[info@iaf.ch](mailto:info@iaf.ch), [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

**Bureau pour la Suisse Romande:**

**Ufficio per la Svizzera Italiana:**

Neuengasse 20, 3011 Berna

Tel. 0848 44 22 22 (FR)

Tel. 0848 44 22 44 (IT)

[info-ticino@iaf.ch](mailto:info-ticino@iaf.ch), [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)



## 1 DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Organo responsabile

1 L'IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF) effettua

**l'esame professionale per il conseguimento del diploma di Consulente finanziario/a IAF**

Specialista in patrimonio, previdenza, assicurazione e finanziamento

2 L'organo responsabile citato è competente per tutta la Svizzera.

### Art. 2 Scopo dell'esame

Le candidate e i candidati che hanno superato l'esame professionale e conseguito il **diploma di Consulente finanziario IAF / consulente finanziaria IAF** dispongono della necessaria competenza per offrire in modo autonomo, a persone private e commercianti, una consulenza prevalentemente finanziaria di complessità medio-bassa consona alla situazione personale e patrimoniale del cliente, nei seguenti ambiti specifici:

- patrimonio (incl. LSerFi)
- previdenza (assicurazioni di persone e sociali)
- assicurazione (assicurazioni di cose e patrimoniali)
- immobili

tenendo conto degli effetti su liquidità, bilancio privato e imposte e delle nozioni di base relative al regime dei beni e al diritto successorio.

Essi conoscono inoltre le condizioni giuridiche valide per i consulenti finanziari, in particolare per quanto attiene agli obblighi e alle responsabilità della consulenza, come pure in materia di compliance; sono inoltre a conoscenza degli standard di una consulenza finanziaria sostenibile.

Infine dispongono delle seguenti capacità pratiche in materia di consulenza finanziaria:

- consulenza mirata: dalla presentazione iniziale e l'analisi della situazione al suggerimento di vari provvedimenti, fino alla conclusione contrattuale;
- applicazione di procedure di consulenza e di analisi strutturate;
- capacità comunicative nei rapporti con i clienti;
- consulenza e assistenza dei clienti esistenti.



## **2 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME**

### **Art. 3 Comitato direttivo dell'IAF**

- 1 Sono di competenza del Comitato direttivo:
  - a) l'emissione, la modifica e l'abolizione del regolamento d'esame
  - b) la determinazione delle tasse d'esame e di ricorso nonché delle indennità per la Commissione per la Garanzia della Qualità (Commissione GQ), gli esperti e le esperte principali e degli esperti / delle esperte
  - c) l'elezione della Commissione GQ
  - d) il trattamento di ricorsi e le decisioni sugli stessi; a tal fine il Comitato direttivo ha la facoltà di istituire un'apposita Commissione reclami e di definire le sue competenze e la procedura

### **Art. 4 Commissione per la Garanzia della Qualità (Commissione GQ)**

- 1 L'organizzazione e lo svolgimento degli esami vengono affidati, conformemente al presente regolamento, alla Commissione per la Garanzia della Qualità (Commissione GQ). Essa è composta da 5-13 specialisti e viene nominata dal Comitato direttivo dell'IAF con un mandato di tre anni.
- 2 La Commissione GQ si costituisce da sé ed elegge la propria o il proprio presidente.
- 3 La Commissione GQ si riunisce tutte le volte che le circostanze lo richiedono, ma almeno una volta all'anno. Essa delibera validamente quando è presente la maggioranza dei membri. Le delibere richiedono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, decide il voto della/del presidente. È consentita la deliberazione per mezzo di circolari.
- 4 Sono di competenza della Commissione GQ:
  - a) l'emissione delle direttive sul regolamento d'esame;
  - b) la pianificazione delle date e dei luoghi d'esame;
  - c) la determinazione del programma d'esame;
  - d) la determinazione dei mezzi ausiliari consentiti;
  - e) la predisposizione dei compiti d'esame e lo svolgimento degli esami;
  - f) la nomina e l'impiego degli esperti / delle esperte principali e degli esperti / delle esperte
  - g) la decisione in merito all'ammissione di candidati / candidate all'esame e all'eventuale esclusione;
  - h) l'ufficializzazione dei risultati degli esami inclusa l'assegnazione dei voti e la decisione in merito al rilascio del diploma;
  - i) il trattamento delle richieste;
  - j) la verifica e l'aggiornamento periodici degli obiettivi della qualifica e dei contenuti degli esami;
  - k) il riconoscimento e la convalida di altri titoli e prestazioni;
- 5 La commissione GQ può delegare singole mansioni agli uffici o alla direzione d'esame IAF.

### **Art. 5 Criterio di pubblicità**

- 1 L'esame non è pubblico. In casi particolari, la Commissione GQ può concedere delle deroghe.



### 3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

#### Art. 6 Pubblicazione

- 1 L'esame viene pubblicato almeno 90 giorni prima dell'inizio sulla homepage di IAF ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)). Maggiori informazioni sono fornite anche dagli uffici di IAF.
- 2 La pubblicazione deve indicare almeno:
  - il programma degli esami
  - le date degli esami
  - le tasse d'esame
  - il recapito per l'iscrizione
  - i termini per l'iscrizione

#### Art. 7 Iscrizione

- 1 Le candidate e i candidati devono iscriversi all'esame professionale tramite la procedura online sul sito dell'IAF ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)). L'IAF può anche prevedere una procedura d'iscrizione tramite moduli cartacei.
- 2 All'iscrizione devono essere allegati:
  - a) un riepilogo della formazione professionale e dell'esperienza lavorativa maturata
  - b) copia degli attestati e dei certificati di lavoro richiesti
  - c) indicazione della lingua in cui si vogliono sostenere gli esami
  - d) copia di un documento d'identità ufficiale munito di fotografia
- 3 È ammessa l'iscrizione a singoli moduli. A tale proposito si rimanda alle limitazioni della durata di validità dei moduli già superati (art. 21 cpv. 6).
- 4 Con l'iscrizione la candidata / il candidato riconosce il presente regolamento d'esame e le relative direttive.

#### Art. 8 Ammissione

- 1 All'esame professionale di **consulente finanziaria/o diplomata/o IAF** è ammesso chi:
  - a) è in possesso di un attestato federale di capacità con una formazione professionale di base di almeno tre anni o di un certificato/diploma di formazione equivalente nonché chi dimostri almeno un anno di esperienza professionale;oppure
  - b) dimostri di avere un'esperienza professionale di almeno cinque anni.

Il termine per la comprova dell'esperienza professionale è il giorno d'inizio degli esami. La formazione di base fino al conseguimento di un attestato di capacità o di un titolo equivalente non viene computata come esperienza professionale.

I candidati e le candidate sono ammessi a condizione che paghino la tassa d'esame entro i termini previsti.



Sono considerati diplomi almeno equivalenti ai sensi della lettera a):

- diploma di una scuola di commercio riconosciuta dalla Confederazione
- attestato di maturità (tutti i tipi)
- diploma di una scuola magistrale
- diploma riconosciuto a livello federale di una scuola superiore nell'ambito dell'economia e dell'amministrazione (SUPSI-HWV)
- diploma federale dell'esame professionale superiore in ambito commerciale
- diploma di scuola universitaria cantonale o federale
- attestato di «intermediario assicurativo AFA»

- 2 Dietro richiesta scritta debitamente motivata della candidata / del candidato, la Commissione GQ decide in singoli casi sul riconoscimento (parziale) di percorsi di formazione affini e sull'ammissione di candidate/candidati in possesso di diplomi non riconosciuti a livello federale.
- 3 La decisione in merito all'ammissione all'esame professionale viene di regola comunicata alla candidata / al candidato per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo d'iscrizione. In caso di esclusione, la motivazione e i rimedi giuridici, che indicano l'istanza e il termine di ricorso, vengono notificati per lettera raccomandata.

## Art. 9 **Spese**

- 1 Il pagamento della tassa d'esame deve avvenire entro il termine prescritto.
- 2 Alle candidate e ai candidati che si ritirano dall'esame entro il termine prescritto o successivamente per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3 Le candidate e i candidati che non si presentano all'esame senza un motivo valido o che lasciano l'esame anzitempo non hanno diritto al rimborso della tassa d'esame. Lo stesso vale anche per le candidate e i candidati che vengono esclusi nel corso dell'esame o che non superano l'esame.
- 4 Le spese di viaggio, vitto e alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico delle candidate e dei candidati.



## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **Art. 10 Convocazione**

- 1 Gli esami si svolgono di regola da una a due volte l'anno, a condizione che alla pubblicazione segua un numero sufficiente di iscrizioni. Non sussiste nessun diritto legale allo svolgimento in date o intervalli temporali determinati.
- 2 La candidata / il candidato ha il diritto di essere sottoposto all'esame in una delle tre lingue ufficiali svizzere, a condizione che per la rispettiva lingua vi siano almeno dieci iscrizioni valide.
- 3 La convocazione della candidata / del candidato ha luogo almeno 14 giorni prima dell'inizio degli esami. Nella convocazione figurano il programma d'esame con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'esame, dei mezzi ausiliari ammessi che le candidate e i candidati possono portare con sé, e degli esperti esaminatori.
- 4 Le richieste di ricusa degli esperti devono essere presentate alla Commissione GQ al più tardi sette giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La Commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

### **Art. 11 Ritiro**

- 1 Le candidate e i candidati possono ritirare la loro iscrizione entro quattro settimane prima dell'inizio dell'esame (primo giorno d'esame).
- 2 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato con motivi validi.  
Sono considerati motivi validi:
  - a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto
  - b) malattia certificata da un medico, infortunio o maternità
  - c) decesso nella cerchia ristretta
- 3 La candidata / il candidato deve immediatamente notificare per iscritto all'ufficio dell'IAF il motivo del suo ritiro e giustificarlo. Per la determinazione della data di ritiro fa fede la data del timbro di un ufficio postale in Svizzera.



**Art. 12 Mancata ammissione ed esclusione**

- 1 I candidati e le candidate che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno consapevolmente indicazioni false inoltrano certificati completamento dei moduli non acquistati personalmente o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ, non vengono ammessi agli esami.
- 2 Sono esclusi dall'esame le candidate e i candidati che
  - a) utilizzano mezzi ausiliari non autorizzati;
  - b) infrangono in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tentano di ingannare gli esperti.

L'esclusione dall'esame deve essere deliberata dalla Commissione GQ. Finché la decisione non ha validità, la candidata / il candidato può richiedere di concludere l'esame con riserva.

- 3 Prendere conoscenza della soluzione modello di un esame o di parti di essa prima dell'esame è considerato un mezzo ausiliario non autorizzato ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 lett. a). Invece di trasmettere il caso sospetto alla Commissione GQ, la Commissione d'esame può proporre ai candidati, sospettati di aver preso conoscenza della soluzione modello di un esame o di parti di essa prima dell'esame, una ripetizione dell'esame nella stessa sessione che non sia però identica in termini di contenuto. Se i candidati decidono di sostenere questa ripetizione dell'esame, accettando questa proposta, essa sostituisce l'esame su cui si basa il sospetto.

**Art. 13 Sorveglianza degli esami, periti**

- 1 Durante lo svolgimento degli esami scritti, le candidate e i candidati sono sorvegliati con la debita cura da almeno un supervisore. In caso di osservazioni, la persona incaricata deve prenderne nota in forma scritta.
- 2 Le prove scritte vengono valutate da almeno due esperti che, di comune accordo, determinano il voto. In caso di esami con domande strutturate (scelta multipla ecc.) e analisi automatizzata, si può prescindere da una valutazione individuale.
- 3 La valutazione dell'esame orale è effettuata da almeno due esperti che prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, vagliano le prestazioni e determinano il voto di comune accordo.

**Art. 14 Riunione conclusiva per l'attribuzione dei voti**

- 1 In una riunione indetta al termine dell'esame, la Commissione GQ decide in merito ai voti, al superamento dell'esame e al rilascio del diploma.
- 2 I documenti d'esame e le prove scritte restano in possesso dell'IAF. Gli atti degli esami vengono custoditi per due anni, con riserva di un possibile prolungamento della custodia fino a che sia pronunciato un giudizio definitivo in merito a una procedura di ricorso.



## 5 MODULI D'ESAME E REQUISITI

### Art. 15 Moduli d'esame

- 1 L'esame professionale di **consulente finanziaria/o diplomata/o IAF** comprende tutti i campi d'attività del consulente finanziario diplomato IAF e della consulente finanziaria diplomata IAF e non prende in considerazione le esperienze professionali maturate dalla singola candidata o dal singolo candidato.
- 2 L'esame professionale è suddiviso in una parte scritta e una parte orale. La parte scritta può svolgersi sotto forma di esami strutturati che prevedono risposte fisse (p. es. a scelta multipla) e in forma elettronica.
- 3 L'esame professionale è suddiviso nei seguenti moduli:

▪ patrimonio (incl. LSerFi)	scritto, 90 minuti
▪ previdenza (assicurazioni di persone e sociali)	scritto, 90 minuti
▪ assicurazione (assicurazioni di cose e patrimoniali)	scritto, 90 minuti
▪ immobili	scritto, 90 minuti
▪ consulenza finanziaria	orale, 30 minuti
- 4 L'esame del modulo «patrimonio (incl. LSerFi)» è valido sia per il diploma di consulente finanziaria/o IAF sia per il certificato di Consulente in gestione patrimoniale IAF.
- 5 Ogni modulo può essere suddiviso in sezioni ed eventualmente sottosezioni. Tale suddivisione e la loro ponderazione viene stabilita dalla Commissione GQ.

### Art. 16 Requisiti d'esame

- 1 Gli obiettivi e i contenuti dell'esame figurano nelle direttive sul regolamento d'esame.



## **6 VALUTAZIONE E VOTI**

### **Art. 17 Valutazione per modulo**

- 1 Le sezioni e le eventuali sottoposezioni vengono valutate in base a un sistema di punteggio prestabilito.
- 2 La Commissione GQ definisce la scala dei voti che indica il voto assegnato a ogni punteggio.
- 3 Se la valutazione di un modulo privo di posizioni comporta direttamente il voto del modulo, quest'ultimo viene assegnato ai sensi dell'art. 18.

### **Art. 18 Valore dei voti**

- 1 La candidata / il candidato riceve un voto per ogni modulo riportato all'art. 15 cpv. 3.
- 2 Le prestazioni sono valutate con voti da 6 a 1. Il 4 e i voti superiori designano prestazioni sufficienti, i voti inferiori al 4 prestazioni insufficienti. Non sono ammessi voti intermedi diversi dai mezzi punti.
- 3 I voti sono assegnati secondo la seguente scala.

<b>Caratteristiche delle prestazioni</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Voto</b>
Eccellenti a livello qualitativo e quantitativo	eccellente	6
Consone, con errori di lieve portata	buono	5
Sufficienti, nel rispetto dei requisiti minimi	sufficiente	4
Incomplete, errate	insufficiente, scarso	3
Errori grossolani, prestazioni incomplete	scadente	2
Scadenti o esame non eseguito	inutilizzabile	1

- 4 Il voto complessivo è il risultato della media aritmetica dei voti dei moduli. Esso è arrotondato a un decimale.
- 5 La Commissione GQ può stabilire che i singoli moduli siano sovra-ponderati o sotto-ponderati nel calcolo del voto complessivo. La ponderazione deve essere stabilita nelle direttive.



## **7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME**

### **Art. 19 Condizioni per il superamento dell'esame**

- 1 L'esame di **consulente finanziario/a diplomato/a IAF** è superato se
  - la media complessiva del voto non è inferiore a 4,0 e altresì
  - al massimo due moduli sono stati valutati con un voto inferiore a 4,0 e altresì
  - nessun modulo è stato valutato con un voto inferiore a 3,5
- 2 L'esame non è comunque superato se la candidata o il candidato
  - a) non rispetta il termine previsto per il ritiro
  - b) non si presenta pur non avendo motivi validi
  - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi
  - d) deve essere escluso dall'esame

### **Art. 20 Certificato d'esame**

- 1 La Commissione GQ rilascia a ogni candidata e candidato un certificato d'esame dal quale risultano almeno:
  - a) i voti dei singoli moduli d'esame
  - b) il superamento o meno dell'esame
  - c) in caso di mancato superamento dell'esame, un possibile rimedio giuridico

### **Art. 21 Ripetizione; durata della validità dei moduli**

- 1 Le candidate e i candidati che non hanno superato l'esame possono ripetere l'esame alla prossima data disponibile se soddisfanno i requisiti di ammissione.
- 2 La candidata o il candidato può scegliere se
  - a) ripetere tutti i moduli valutati con un voto insufficiente, oppure se
  - b) ripetere l'intero esame

Per la determinazione del risultato dell'esame si prendono in considerazione:

  - nel caso a) i voti del modulo o dei moduli ripetuti e i voti sufficienti del modulo o dei moduli già effettuati precedentemente
  - nel caso b) il voto o i voti del modulo o dei moduli ripetuti
- 3 Ogni modulo può essere effettuato al massimo tre volte.
- 4 I tentativi falliti del modulo «patrimonio (incl. LSerFi)» sono conteggiati sia per l'esame professionale di Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF, sia per quello di Consulente in gestione patrimoniale certificato IAF.
- 5 Per la ripetizione dell'esame si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e di ammissione valide per il primo esame.
- 6 Riguardo agli esami svolti e/o superati parzialmente (art. 7 cpv. 3), il superamento di tali moduli è valido al massimo per 32 mesi. È determinante il periodo di tempo intercorso tra la data del primo e la data dell'ultimo esame modulare superato. I moduli conclusi con successo da oltre 32 mesi devono essere comunque ripetuti.



## **8 CONSIGLIO DI PERFEZIONAMENTO**

Art. 22 1 Si raccomanda a tutti i titolari di diploma di tenersi regolarmente aggiornati sulle novità del settore e di frequentare corsi di perfezionamento professionale.

## **9 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA**

### **Art. 23 Titolo e pubblicazione**

1 Le candidate e i candidati che superano l'esame ottengono il diploma. Esso viene rilasciato dall'IAF e reca la firma di un rappresentante del Comitato e della Commissione GQ.

2 Il/la titolare del diploma potrà fregiarsi del seguente titolo:

**Consulente finanziaria diplomata IAF**  
**Consulente finanziario diplomato IAF**  
**Specialista in patrimonio, previdenza, assicurazione e finanziamento**

Conseillère financière diplômée IAF  
Conseiller financier diplômé IAF  
Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement

Diplomierte Finanzberaterin IAF  
Diplomierter Finanzberater IAF  
Fachmann/Fachfrau für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung

Certified Financial Advisor IAF  
Specialist in asset building, financial precaution, assurance and real estate financing

3 I nomi delle titolari e dei titolari dei diplomi sono pubblicati sulla homepage dell'IAF. Sono fatte salve le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati.

4 Solo le titolari e i titolari del diploma possono fregiarsi di tale titolo.



**Art. 24 Ritiro del diploma**

- 1 Il Comitato IAF ha la facoltà di ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure civili o penali.

**Art. 25 Diritto di ricorso**

- 1 È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il Comitato reclami IAF, contro le decisioni della Commissione GQ relative all'esclusione dall'esame, al mancato superamento dello stesso o al rifiuto di rilasciare il diploma. Il ricorso deve recare le richieste del/della ricorrente e le sue motivazioni. Per la determinazione della data di presentazione del ricorso fede la data del timbro di un ufficio postale in Svizzera.
- 2 In caso di esame svolto solo parzialmente (art. 7, cpv. 3), è ammesso presentare ricorso solo contro voti di moduli insufficienti. In caso di esame svolto integralmente, è ammesso presentare ricorso anche contro voti di moduli sufficienti, ma solo in caso di mancato superamento dell'intero esame e non con effetto retroattivo per voti di moduli conseguiti in sessioni d'esame precedenti.
- 3 La decisione del Comitato o della Commissione riscorsi da esso istituita è definitiva.
- 4 Il Comitato entra in materia sul ricorso solo se la tassa di ricorso è stata pagata entro il termine indicato. Se il ricorso viene accolto, la tassa viene rimborsata al/alla ricorrente.

**10 DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 26 Entrata in vigore**

- 1 Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emissione ed è valido per gli esami a partire da novembre 2023. Esso sostituisce il regolamento del 21 giugno 2022.

**11 EMISSIONE**

Zurigo, 20 settembre 2023

**IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario**

Per il Comitato:

Il presidente:

Il vicepresidente:

Marco Baur

Roland Gassmann